CAMERA DEI DEPUTATI N. 3916-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BOTTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(LAURICELLA)

nella seduta del 29 dicembre 1971

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291

Presentata alla Presidenza il 24 gennaio 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento di proroga dei termini per l'inizio delle costruzioni di tipo economico popolare ai fini delle agevolazioni fiscali, adottato dal Governo con la procedura del decreto-legge, risponde, come peraltro la stessa procedura adottata evidenzia, all'esigenza di notevole rilevanza, di non far venire meno alla edilizia, in un momento di crisi assai grave e profonda, una agevolazione tributaria che tanti benefici effetti ha prodotto nel settore delle costruzioni.

Credo sia a tutti noto che l'industria delle costruzioni è una forza traente primaria della

nostra economia. Oltre tre milioni di lavoratori trovano occupazione nella attività che questa industria svolge e sollecita in altri settori.

In tre grandi branche si possono individuare i settori della edilizia: residenziale, non residenziale, opere pubbliche. Secondo i dati ISTAT nel 1965 che fu un anno di occupazione ridotta i lavoratori occupati risultavano così distribuiti:

costruzioni residenziali . . .	950.000
costruzioni non residenziali .	510.000
opere pubbliche	480.000
	1.940.000
occupazione indotta	830.000

dei quali 440 mila (53 per cento) per le costruzioni residenziali.

Per il settore residenziale dal 1960 ad oggi l'andamento è oscillante. Fino al 1964, vi è poi una rapida crescita, nei tre successivi un sensibile declino e poi tre anni di brusca accelerazione (certo per effetto della legge ponte).

Negli interventi pubblici nel 1950 vi è stata una punta masima del 22 per cento circa, nel 1959 del 16,3 per cento, negli anni '60 una media annua del 6 per cento (massima 17,4 per cento nel 1960, minima 3,70 per cento nel 1970).

Vi è crisi nei grandi centri: ad esempio a Venezia, Bologna, Roma, Napoli, per ogni nuovo cantiere che si apre due si chiudono mentre la media sale da uno a quattro a Torino, Milano, Genova, Bari, Palermo.

La legge 1° giugno 1971, n. 291, che ha incorporato fra l'altro gli articoli dal 65 al 71 del disegno di legge n. 3199 (trasformato con notevoli emendamenti nella nota legge « per la casa ») si è delineata come incentivazione per l'edilizia privata ed accelerazione delle procedure per opere pubbliche e pianificazione urbanistica.

La proroga dei termini previsti dall'articolo 15 della citata legge si rende necessaria, a giudizio del relatore, per sostenere ulteriormente particolari settori della edilizia privata (per il punto *a*) fra l'altro a carico dello Stato o con contributo dello stesso) non avendo ancora il settore delle opere pubbliche, malgrado le previste accelerazioni, dato gli effetti previsti.

La legge sulla casa (22 ottobre 1971, n. 865) promette investimenti rilevantissimi nell'arco di tre anni e, pur prevedendo che il programma si realizzi interamente, avremmo sempre una produzione edilizia non superiore ad un terzo del fabbisogno. Ne consegue che, se non riusciremo a sottrarre l'edilizia privata alla stagnazione in cui va cadendo a mano a mano che vengono ultimate le costruzioni iniziate uno o due anni fa, la crisi di molti altri settori (ferro, cemento, laterizi, legno da costruzione, trasporti, ecc.) non potrà che aggravarsi.

Il termine proposto dal decreto-legge del 30 giugno 1972 come inizio della costruzione, giustificato per allineamento con la riforma tributaria, darà modestissimi benefici per quanto riguarda l'imposta di consumo ridotta ai 4/5 se si considera che di norma l'esazione viene effettuata a costruzione ultimata. Se la imposta viene corrisposta per stati di avanzamento dei lavori, può capitare che una costruzione che inizi il 29 giugno per quanto riguarda l'imposta di consumo potrà ottenere la riduzione a 4/5 per un solo giorno dei materiali impiegati.

E certo nella logica della legislazione far coincidere la scadenza dei termini previsti dalla attuale normativa di favore con la data di entrata in vigore della riforma tributaria, sembra evidente pertanto che una formula del genere possa essere utilmente adottata anche per quel che riguarda la esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati prorogando il termine di inizio delle relative costruzioni al 31 dicembre 1972. Infatti la riforma tributaria, per la parte relativa alla imposizione diretta, entrerà in vigore il 1° gennaio 1973 (articolo 1, legge 6 dicembre 1971, n. 1036).

Concludendo, oltre auspicare che le notevoli disponibilità del bilancio del Ministero dei lavori pubblici possano veramente concretizzarsi sul mercato edilizio e così quelle dei grandi organismi economici: ENEL, IRI, ENI, Cassa per il Mezzogiorno, il relatore confida nella sollecita approvazione dell'Assemblea del disegno di conversione del decreto-legge (che ha ottenuto il parere favorevole delle Commissioni V e IX), al fine di evitare ulteriori accelerazioni di caduta del settore edilizio.

BOTTA, *Relatore.*

PARERE DELLA IX COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI

La Commissione esprime, a maggioranza, parere favorevole sul disegno di legge segnalando nel contempo alla Commissione di merito il problema del concreto significato delle agevolazioni in tema di imposta di consumo: quest'ultima infatti, a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, verrà a cadere con il 30 giugno 1972.

Segnala altresì il problema della conversione delle agevolazioni in tema di imposta sui fabbricati in altro tipo di agevolazioni, a norma dell'articolo 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

In relazione a dubbi interpretativi sul secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 741, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e sostituito dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, la Commissione prospetta la opportunità di una norma diretta a darne interpretazione autentica, nel senso del mantenimento delle maggiori agevolazioni fiscali previste in tema di imposta di consumo da talune leggi precedenti: tale norma, a titolo indicativo, potrebbe essere così formulata:

« Si intende che le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e sostituito dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, non abbiano modificato il trattamento fiscale di maggior favore in tema di imposta di consumo sui materiali da costruzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, dall'articolo 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 ».

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.